

SETTORE

ISA

**DEFINITO IL “REGIME PREMIALE”
APPLICABILE AGLI ISA 2025**

RIFERIMENTI

- Art. 9-bis, DL n. 50/2017
- Provvedimento Agenzia Entrate 11.4.2025
- Informative SEAC 28.4.2025, n. 128; 15.5.2025 n. 145; 23.5.2025, n. 154 e 27.6.2025, n. 189

IN SINTESI

L'Agenzia delle Entrate ha individuato i livelli di affidabilità che consentono ai soggetti ISA di accedere ai benefici premiali.

Con riferimento all'applicazione degli ISA 2025 l'Agenzia conferma:

- *la graduazione del beneficio differenziata in 2 fattispecie per l'esonero dal visto di conformità per la compensazione / rimborso del credito IVA e per la compensazione del credito IRPEF / IRES / IRAP;*
- *i livelli collegati agli ulteriori benefici premiali.*

Si rammenta che:

- *per poter accedere ai benefici premiali il contribuente deve raggiungere un punteggio di affidabilità almeno pari a 8;*
- *il raggiungimento di un punteggio da 9 a 10 consente di accedere a tutti i benefici premiali.*

I soggetti interessati da una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA non possono accedere al regime premiale, ancorché in alcuni casi sia necessario compilare il mod. ISA.

Va evidenziato che i soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2024-2025 usufruiscono di tutti i benefici del regime premiale.

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

SO
fisco
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

Con il Provvedimento 11.4.2025, **confermando** la possibilità di accedere ai benefici premiali sulla base del punteggio ottenuto **per l'anno di applicazione (2024) / come media dei punteggi relativi al biennio (2023 - 2024)**, l'Agenzia delle Entrate ha individuato i **livelli di affidabilità ai quali sono riconosciuti i benefici**.

Con riferimento all'**esonero** dal visto di conformità per la **compensazione / rimborso del credito IVA** e per la **compensazione del credito IRPEF / IRES / IRAP** di cui alle lett. a) e b) del comma 11 dell'art. 9-bis, D.Lgs. n. 50/2017, l'Agenzia ha **confermato la graduazione del beneficio definendo 2 specifiche fattispecie**.

Sul punto, nelle Motivazioni del citato Provvedimento, l'Agenzia precisa infatti che, coerentemente con quanto indicato nella Relazione illustrativa del D.Lgs. n. 1/2024, considerato che il comma 12 del citato art. 9-bis, demanda ad uno specifico Provvedimento l'individuazione dei **livelli di affidabilità fiscale ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali**, *"con lo stesso provvedimento, ferme restando le attuali soglie di esonero, le più alte soglie individuate nella norma potranno essere correlate a livelli di affidabilità maggiori (ad esempio, soggetti ISA con punteggio pari o superiore a 9)"*.

Sono stati **confermati** i livelli collegati agli **altri benefici premiali ISA**.



I soggetti ISA (a prescindere dal punteggio) che hanno **aderito al CPB 2024-2025** usufruiscono di **tutti i benefici del regime premiale**, tra i quali l'esonero dal visto di conformità per la compensazione del credito IRPEF / IRES / IRAP.

LIVELLO DI AFFIDABILITÀ E REGIME PREMIALE

Ai sensi dell'art. 9-bis, comma 11, DL n. 50/2017, a seconda del **livello di affidabilità** ottenuto dal contribuente, anche a seguito dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, **sono riconosciuti specifici benefici premiali**. L'art. 14, D.Lgs. n. 1/2024 modificando le lett. a) e b) del predetto comma 11, ha aumentato:

- da € 50.000 a **€ 70.000** annui la soglia entro la quale non è richiesto il visto di conformità per l'utilizzo in compensazione del credito IVA e da € 20.000 a € 50.000 annui la soglia entro la quale non è richiesto il visto di conformità per l'utilizzo in compensazione del credito IRPEF / IRES / IRAP (lett. a);
- da € 50.000 a **€ 70.000** la soglia di esonero dall'apposizione del visto di conformità / prestazione della garanzia, per il rimborso del credito IVA (lett. b).

Livello affidabilità			Benefici premiali
2024	media 2023 - 2024		
9	9	⇒	• esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione per un importo non superiore a: – € 70.000 annui per il credito IVA – € 50.000 annui per i crediti IRPEF / IRES / IRAP • esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per il rimborso del credito IVA per un importo non superiore a € 70.000 annui • esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative • esclusione della determinazione sintetica del reddito, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato
8,5	9	⇒	• esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici

RIPRODUZIONE VIETATA

8	8,5	⇒	• esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione per un importo non superiore a: – € 50.000 annui per il credito IVA – € 20.000 annui per i crediti IRPEF / IRES / IRAP • esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per il rimborso del credito IVA per un importo non superiore a € 50.000 annui
	non previsto	⇒	• anticipazione di almeno 1 anno del termine di decadenza per l'attività di accertamento (*)

(*) L'accesso al beneficio premiale **non** può essere ottenuto per effetto della media dei punteggi 2023 - 2024.

A seguito delle predette modifiche, con riferimento alle premialità di cui alle citate lett. a) e b) l'Agenzia ha confermato le seguenti **2 fattispecie con una graduazione del beneficio**.

Esonero apposizione visto di conformità per la <u>compensazione</u> dei crediti IVA / IRPEF / IRES / IRAP (lett. a)	
Fattispecie 1 Punteggio di affidabilità almeno pari a: • 9 per il 2024 • 9 media 2023 - 2024	Esonero visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a: • € 70.000 annui, risultanti dal mod. IVA 2026 relativo al 2025; • € 70.000 annui, maturati nei primi 3 trimestri 2026 (mod. TR); • € 50.000 annui, risultanti dal mod. REDDITI / IRAP 2025 relativo al 2024.
Fattispecie 2 Punteggio di affidabilità almeno pari a: • 8 per il 2024 • 8,5 media 2023 - 2024	Esonero visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a: • € 50.000 annui, risultanti dal mod. IVA 2026 relativo al 2025; • € 50.000 annui, maturati nei primi 3 trimestri 2026 (mod. TR); • € 20.000 annui, risultanti dal mod. REDDITI / IRAP 2025 relativo al 2024.

Esonero apposizione visto di conformità / prestazione della garanzia per il <u>rimborso</u> dei crediti IVA (lett. b)	
Fattispecie 1 Punteggio di affidabilità almeno pari a: • 9 per il 2024 • 9 media 2023 - 2024	Esonero visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per il rimborso dei crediti IVA: • risultanti dal mod. IVA 2026 relativo al 2025; • maturati nei primi 3 trimestri 2026 (mod. TR); per un importo non superiore a € 70.000 annui.
Fattispecie 2 Punteggio di affidabilità almeno pari a: • 8 per il 2024 • 8,5 media 2023 - 2024	Esonero visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per il rimborso dei crediti IVA: • risultanti dal mod. IVA 2026 relativo al 2025; • maturati nei primi 3 trimestri 2026 (mod. TR); per un importo non superiore a € 50.000 annui.

Per i soggetti che conseguono **sia redditi d'impresa che di lavoro autonomo** l'accesso ai benefici premiali richiede che:

- per **entrambe le categorie reddituali** siano applicati i relativi ISA (se previsti);
- il punteggio risultante **dall'applicazione di ciascun ISA**, anche sulla base di più periodi d'imposta, sia **pari o superiore a quello minimo individuato** per l'accesso al beneficio.

Sul punto, nella Circolare 2.8.2019, n. 17/E l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, affinché i benefici premiali possano essere riconosciuti, è necessario che **l'ISA sia effettivamente applicato dal contribuente**, ovvero **non sussista una causa di esclusione**.



L'obbligo della **sola compilazione del mod. ISA** ai fini dell'acquisizione dei dati **non consente l'accesso ai benefici premiali**.

ESONERO VISTO DI CONFORMITÀ COMPENSAZIONE CREDITO IVA / IRPEF / IRES / IRAP

Fattispecie 1

L'esonero dall'apposizione del visto di conformità è riconosciuto in presenza di un punteggio di affidabilità **almeno pari a:**

- **9 per il 2024;**
- **9 quale media 2023 - 2024;**

e riguarda la **compensazione dei crediti** di importo non superiore a:

- € 70.000 annui, **risultanti dal mod. IVA 2026** relativo al 2025;
- € 70.000 annui, **maturati nei primi 3 trimestri 2026** (mod. TR);
- € 50.000 annui per IRPEF / IRES / IRAP, **risultanti dal mod. REDDITI / IRAP 2025** relativo 2024.

Fattispecie 2

L'esonero dall'apposizione del visto di conformità è riconosciuto in presenza di un punteggio di affidabilità **almeno pari a:**

- **8 per il 2024;**
- **8,5 quale media 2023 - 2024;**

e riguarda la **compensazione dei crediti** di importo non superiore a:

- € 50.000 annui, **risultanti dal mod. IVA 2026** relativo al 2025;
- € 50.000 annui, **maturati nei primi 3 trimestri 2026** (mod. TR);
- € 20.000 annui per IRPEF / IRES / IRAP, **risultanti dal mod. REDDITI / IRAP 2025** relativo 2024.

Aspetti comuni

Va evidenziato che:

- con riguardo alle predette soglie di esonero riferite al credito IRPEF / IRES / IRAP, nella citata Circolare n. 17/E, l'Agenzia ha precisato che il limite di € 50.000 (fattispecie 1) / 20.000 (fattispecie 2) va verificato **per singola imposta**. Pertanto, in presenza di due diversi crediti di ammontare inferiore al limite, ma complessivamente superiori alla soglia, gli stessi **possono essere utilizzati in compensazione senza apporre il visto di conformità**.

Nel caso in cui l'utilizzo di uno dei crediti che hanno origine dalla medesima dichiarazione superi € 50.000 / 20.000, la dichiarazione va **vistata nella sua completezza**.



Ai sensi dell'art. 3, comma 1, DL n. 124/2019 l'utilizzo in compensazione del credito per un **importo superiore a € 5.000 annui** è possibile a partire **dal decimo giorno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione dalla quale il credito emerge.

Va evidenziato che l'esonero dal visto di conformità a seguito di un punteggio **almeno pari a 8 non fa venir meno l'obbligo di preventiva presentazione** della dichiarazione per compensazioni eccedenti € 5.000;

- le predette soglie di esonero riferite al credito IVA sono **cumulative**, riguardando la **compensazione effettuata nel 2026**. L'utilizzo di tutto / parte del beneficio di esenzione per i crediti IVA trimestrali limita l'eventuale ulteriore utilizzo (trimestrale / annuale), in quanto l'importo complessivo dell'esonero per la compensazione effettuata nell'anno è pari a € 70.000 (fattispecie 1) / 50.000 (fattispecie 2).

La soglia complessiva dell'esonero dall'apposizione del visto di conformità pari a € 70.000 (fattispecie 1) / 50.000 (fattispecie 2), si riferisce alle **richieste di compensazione effettuate nell'anno**.

Ai fini del raggiungimento del limite, infatti, vanno considerati sia quanto emerge dal mod. IVA 2026 per il 2025 sia l'ammontare dei crediti relativi ai primi 3 trimestri 2026 desumibili dal mod. TR, **a nulla rilevando che gli stessi si riferiscono a due periodi d'imposta diversi**.

ESONERO VISTO DI CONFORMITÀ / GARANZIA RIMBORSO CREDITO IVA

Fattispecie 1

L'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per il rimborso del credito IVA:

- **risultante dal mod. IVA 2026** relativo al 2025;
- **maturato nei primi 3 trimestri 2026** (mod. TR);

per un importo non superiore a € 70.000 annui, è subordinato ad un **punteggio di affidabilità almeno pari a:**

- **9 per il 2024;**
- **9 quale media 2023 - 2024.**

Fattispecie 2

L'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per il rimborso del credito IVA:

- **risultante dal mod. IVA 2026** relativo al 2025;
- **maturato nei primi 3 trimestri 2026** (mod. TR);

per un importo non superiore a € 50.000 annui, è subordinato ad un **punteggio di affidabilità almeno pari a:**

- **8 per il 2024;**
- **8,5 quale media 2023 - 2024.**

Aspetti comuni

La soglia complessiva dell'esonero dall'apposizione del visto di conformità / presentazione della garanzia pari a € 70.000 (fattispecie 1) / 50.000 (fattispecie 2), si riferisce alle **richieste di rimborso effettuate nel 2026.**

RIDUZIONE TERMINI DI ACCERTAMENTO

I termini di decadenza per l'attività di accertamento riferita al reddito d'impresa / lavoro autonomo ex artt. 43, comma 1, DPR n. 600/73 e 57, comma 1, DPR n. 633/72 con riferimento all'IVA, sono **ridotti di 1 anno** nei confronti dei soggetti con un livello di affidabilità, **almeno pari a 8** per il 2024.



Come accennato, l'accesso a tale premialità **non può essere ottenuto tramite la media dei punteggi 2023 - 2024.**

ESCLUSIONE ACCERTAMENTI BASATI SU PRESUNZIONI SEMPLICI

A favore dei soggetti con un punteggio di affidabilità **almeno pari a:**

- **8,5 per il 2024;**
- **9 quale media 2023 - 2024;**

è prevista l'**esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici** ex artt. 39, comma 1, lett. d), secondo periodo, DPR n. 600/73 e 54, comma 2, secondo periodo, DPR n. 633/72.

ESCLUSIONE SOCIETÀ NON OPERATIVE E DETERMINAZIONE SINTETICA DEL REDDITO

Per i soggetti con un punteggio di affidabilità **almeno pari a 9 per il 2024**, ovvero quale media 2023 - 2024, in aggiunta ai precedenti benefici, è prevista:

- **l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative;**
- **l'esclusione della determinazione sintetica del reddito** complessivo (c.d. "redditometro") ex art. 38, DPR n. 600/73, a condizione che il reddito complessivo accertabile **non ecceda di 2/3** il reddito dichiarato.

Livello di affidabilità 2024	Benefici premiali
Inferiore a 8	Nessun beneficio
Almeno 8	• Anticipazione 1 anno decadenza accertamento • Esonero visto di conformità compensazione / rimborso credito IVA 2025 / crediti IVA trimestrali 2026 per importo non superiore a € 50.000 annui • Esonero visto di conformità compensazione credito IRPEF / IRES / IRAP 2024 per importo non superiore a € 20.000 annui
Almeno 8,5	Precedenti + • Esclusione accertamenti su presunzioni semplici
Da 9 a 10	Precedenti + • Esonero visto di conformità compensazione / rimborso credito IVA 2025 / crediti IVA trimestrali 2026 per importo non superiore a € 70.000 annui • Esonero visto di conformità compensazione credito IRPEF / IRES / IRAP 2024 per importo non superiore a € 50.000 annui • Esclusione società non operative • Esclusione accertamento "redditometro"

Livello di affidabilità media 2023 - 2024	Benefici premiali
Inferiore a 8,5	Nessun beneficio
Almeno 8,5	• Esonero visto di conformità compensazione / rimborso credito IVA 2025 / crediti IVA trimestrali 2026 per importo non superiore a € 50.000 annui • Esonero visto di conformità compensazione credito IRPEF / IRES / IRAP 2024 per importo non superiore a € 20.000 annui
Da 9 a 10	Precedenti + • Esonero visto di conformità compensazione / rimborso credito IVA 2025 / crediti IVA trimestrali 2026 per importo non superiore a € 70.000 annui • Esonero visto di conformità compensazione credito IRPEF / IRES / IRAP 2024 per importo non superiore a € 50.000 annui • Esclusione accertamenti su presunzioni semplici • Esclusione società non operative • Esclusione accertamento "redditometro"

BENEFICI PREMIALI SULLA MEDIA ISA 2023 - 2024

I benefici premiali legati alla **media 2023 - 2024** interessano in particolare il contribuente che:

- nel 2023 ha conseguito un punteggio che consentiva di accedere al regime premiale (da 8 a 10);
- nel 2024 non raggiunge un punteggio sufficiente per la premialità (inferiore ad 8).

Esempio 1



La Zero srl ha conseguito i seguenti punteggi ISA.

2023	2024	Media 2023 - 2024
10	7	8,5

Il punteggio ISA ottenuto dalla società per il 2024 non consente alcun beneficio. Tuttavia in base alla media dei punteggi ISA 2023 - 2024 (8,5) la società può beneficiare della premialità collegata con il biennio, ossia:

RIPRODUZIONE VIETATA

- esonero visto di conformità per la compensazione / rimborso del credito IVA 2025 / crediti IVA trimestrali 2026 per importo non superiore a € 50.000 annui;
- esonero visto di conformità per la compensazione del credito IRES / IRAP 2024 per importo non superiore a € 20.000 annui.

Esempio 2 La Uno srl ha conseguito i seguenti punteggi ISA.



2023	2024	Media 2023 - 2024
10	8	9

Il punteggio ISA ottenuto dalla società con riferimento al 2024 consente di per sé alla società di usufruire di alcuni benefici premiali. Tuttavia nel caso di specie la società in base alla media 2023 - 2024, può usufruire di un numero maggiore di benefici.

Esempio 3 La Alfa sas ha conseguito i seguenti punteggi ISA.



2023	2024	Media 2023 - 2024
8	7,8	7,9

La società non accede ad alcun beneficio premiale non solo sulla base del punteggio ottenuto per il 2024 (7,8) ma anche considerando la media 2023 - 2024 (7,9).

Esempio 4 La Beta snc ha conseguito i seguenti punteggi ISA.



2023	2024	Media 2023 - 2024
8,5	7,5	8

La società non accede ad alcun beneficio premiale non solo sulla base del punteggio ottenuto per il 2024 (7,5) ma anche considerando la media 2023 - 2024 (8).

ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI PER “MIGLIORARE” L’AFFIDABILITÀ

Il comma 9 del citato art. 9-bis prevede che, il contribuente può indicare in dichiarazione **ulteriori componenti positivi**, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, per **“migliorare” il proprio profilo di affidabilità e accedere quindi al regime premiale**, con effetti anche ai fini IRAP / IVA.



L'indicazione degli ulteriori componenti positivi non comporta l'applicazione di sanzioni / interessi, a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

Riflessi sulla proposta di CPB 2025-2026

Come disposto dall'art. 9, D.Lgs. n. 13/2024, modificato dall'art. 14, D.Lgs. n. 81/2025, sono previste delle **soglie massime** alla proposta di concordato calcolate in percentuale rispetto al reddito 2024 in misura **inversamente proporzionale** al **punteggio ISA** di tale periodo.

In particolare, la proposta di reddito / VAP concordato **non può eccedere il reddito dichiarato nel 2024**, rettificato ai sensi degli artt. 15 e 16, D.Lgs. n. 13/2024 nella seguente misura.

Soglia massima incremento	Punteggio ISA 2024 (mod. ISA 2025)
10%	pari a 10
15%	pari o superiore a 9 ma inferiore a 10
25%	pari o superiore a 8 ma inferiore a 9

L'indicazione nel mod. ISA 2025, relativo al 2024, di **ulteriori componenti positivi**, oltre all'aumento del punteggio ISA e della conseguente **possibilità di accedere ai benefici premiali** in esame,

può avere anche un **effetto (positivo) sulla quantificazione della proposta di reddito / VAP concordato** per il 2025-2026 a seguito dell'operatività delle predette soglie massime (va comunque considerato il "costo" dell'adeguamento ai fini IVA).

APPLICAZIONE ISA E PRESENZA CAUSE DI ESCLUSIONE

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 16.6.2020, n. 16/E in presenza di **cause di esclusione**, ancorché il contribuente debba compilare il mod. ISA, **non è possibile accedere al regime premiale** ancorché dal calcolo dell'Indice risulti un punteggio rilevante per i benefici in esame.

Considerato che gli ISA sono uno **strumento idoneo a rappresentare l'andamento dell'attività economica in condizioni di normalità**, l'applicazione degli Indici nei confronti di contribuenti che **operano in un contesto economico o in condizioni specifiche significativamente diverse da quelle prese a riferimento** ai fini della costruzione degli Indici, **"non fornisce garanzie di totale affidabilità dei risultati"**.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE E MODIFICA RISULTATO ISA

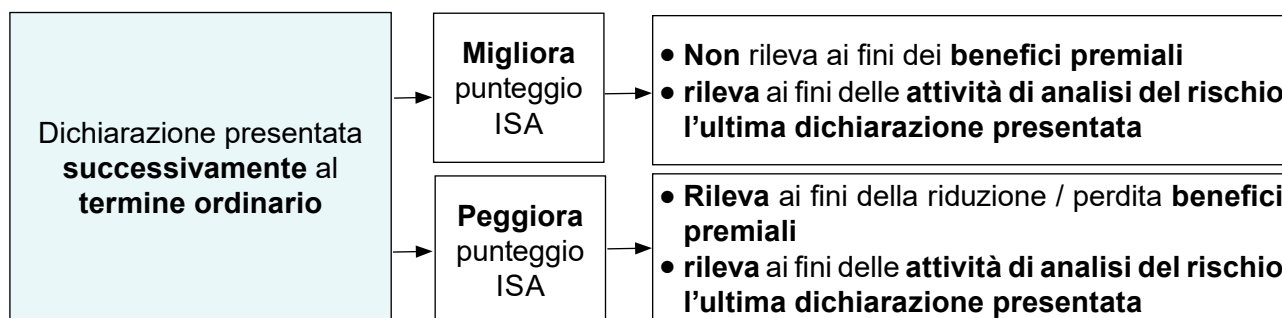
L'accesso alle premialità è possibile solo al raggiungimento di **un idoneo livello di affidabilità fiscale sulla base dell'esito dell'applicazione degli ISA** risultante dall'**ultima dichiarazione presentata nei termini ordinari**.

Come precisato nella Risposta 6.2.2020, n. 31, il regime premiale opera anche nel caso in cui il mod. REDDITI sia **presentato entro 90 giorni** dalla scadenza, **sempreché i dati dichiarati dal contribuente ai fini dell'applicazione degli ISA siano corretti e completi**.

Le eventuali **dichiarazioni presentate successivamente al termine ordinario** che **modificano il precedente punteggio ISA** ottenuto dal contribuente **migliorandolo**, sono considerate **non rilevanti ai fini delle premialità**. Di contro, se con una **dichiarazione successiva a quella trasmessa nei termini ordinari**, la modifica dei dati per l'applicazione degli ISA determini una **riduzione del punteggio di affidabilità**, tale variazione **rileva ai fini della riduzione / perdita dei benefici premiali**.



Ai fini delle **attività di analisi del rischio** sono sempre considerati rilevanti gli esiti dell'**ultima dichiarazione inviata**.



ULTERIORE BENEFICIO PREMIALE

A decorrere dal 16.9.2022 il Legislatore ha introdotto un **nuovo beneficio premiale** per i soggetti ISA. In particolare, ai sensi dell'art. 47, D.Lgs. n. 546/92 il contribuente può chiedere alla Corte di Giustizia Tributaria di primo / secondo grado presso la quale è pendente il giudizio, ovvero adita ai sensi dell'art. 62-bis, la **sospensione** dell'atto impugnato tramite un'**istanza motivata**, qualora dall'atto impugnato possa derivargli un **danno grave ed irreparabile**.

Come disposto dal comma 5 del citato art. 47, **la sospensione può essere subordinata alla prestazione di idonea garanzia**, mediante cauzione o fideiussione bancaria / assicurativa ex art. 69, comma 2, D.Lgs. n. 546/92.

A seguito della modifica del citato comma 5 ad opera dell'art. 2, Legge n. 130/2022, è prevista l'**esclusione dalla prestazione della garanzia** per i **soggetti** con **"bollino di affidabilità fiscale"**, ossia per i soggetti ISA che hanno ottenuto **un punteggio di affidabilità almeno pari a 9** negli **ultimi 3 periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso**.

Esclusione prestazione garanzia in caso di sospensione dell'atto impugnato



Punteggio ISA almeno pari a 9
nei 3 anni precedenti al ricorso

Nella Circolare 1.6.2023, n. 12/E l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, a differenza dei benefici previsti dal citato comma 11 (sopra esaminati), la premialità in esame **non richiede l'emanazione dell'apposito Provvedimento** che, **per ciascun anno, individua le soglie di affidabilità cui correlare l'accesso ai benefici**, poiché la soglia di riferimento è già individuata dalla norma.

